

OGGETTO: CIRCOLARE DI DISPOSIZIONE SULLE MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE DA ESONERARE IN CASO DI SCIOPERO

AL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI ATRI
 AL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI GIULIANOVA
 AL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI S.OMERO
 AL RESPONSABILE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TERAMO

AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO:

- PREVENZIONE
- ASSISTENZA SANITARIA TERRITORIALE
- SALUTE MENTALE
- TECNICO

AI RESPONSABILI:

- AFFARI GENERALI
- ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
- ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO
- SISTEMI INFORMATIVI
- PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE
- SETTORE ECONOMICO DELLA GESTIONE RISORSE UMANE
- SERVIZIO 118
- S.P.P.S.I.
- SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE
- SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE
- DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI ATRI
- DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI GIULIANOVA
- DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI S.OMERO
- DISTRETTO SANITARIO DI BASE DI TERAMO
- UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

E, P.C.

ALLE OO.SS. DEI LIVELLI DEL COMPARTO:

CGIL Silvio Amicucci c/o Camera del Lavoro viale Crispi - Teramo
 (fax 0861)

CISL Piero Angelozzi Viale Crispi n.44 - 64100 Teramo
 (fax0861449218)

UIL Rosanna Ciommi - S.P.S.A.L. - sede ex INAM

FIALS: Marco Di Ridolfo c/o Ufficio Cassa CUP P.O. di Atri
<http://www.fialsteramo.135.it>

F.S.I.: Sig. DI DOMENICANTONIO Aldo c/o P.O. di Teramo

Ai componenti la RSU aziendale:

DE FEBIS MARCO	C/o rianimazione cardiocirurgica P.O. Teramo
DI LORENZO EMILIANO	C/o Dialisi P.O. Teramo
DI RIDOLFO MARCO	C/o CUP CASSA Presidio di Atri
SFOGLIA LUIGINO	C/o Pronto Soccorso P.O. Teramo
CAPRIOTTI MARIA FRANCA	C/o Cassa CUP Presidio di Atri
ROCCHETTI SANDRA	C/o Pronto Soccorso P.O. S.Omero

ALGENJ ANNUNZIO	C/o Servizio 118 P.O. Teramo
TOSI DELO	C/o Gruppo Operatorio P.O. Atri
D'AMBROSIO PAOLA	C/o Sede Formativa Teramo (ex Scuola Infermieri)
MARCHETTI ANTONIO	C/o Direzione Sanitaria P.O. Giulianova
SGATTONI BIAGIO	C/o Ortopedia P.O. S.Omero
DI OTTAVIO GALLIANO	C/o Chirurgia Toracica P.O. Teramo
MACRILLANTE ANTONIO	C/O Geriatria P.O. S.Omero
DI RENZO ROBERTO	C/O Direzione Sanitaria P.O. Teramo
MONGIA ANTONELLA	C/O Pediatria P.O. Atri
LELII LINO	C/O Direzione Sanitaria P.O. S.Omero
DI GIAMMARTINO CLAUDIO	C/O Laboratorio Analisi P.O. Giulianova
SIMONESCHI MARIA TERESA	C/O Acquisizione Beni e Servizi Presidio di Teramo
RAPAGNA FABRIZIO	C/O Affari Generali
DI MARCO FAUSTO	C/O Radiologia P.O. Teramo
TARASCHI CLAUDIO	C/O Laboratorio Analisi P.O. di Teramo
CIOMMI ROSANNA	C/O Medicina del Lavoro - Sede ex INAM
CAPRINI ANTONIO	C/O Gruppo Operatorio P.O. di Teramo
DI MARCO GABRIELE	C/O Radiologia P.O. S.Omero
BOFFA DIVINANGELO	C/O Medicina del Lavoro - Presidio di Giulianova
PIZZORULLI MARIA	C/O servizio infermieristico P.O. Giulianova
DEL GAONE DOMENICO	C/O Dialisi P.O. Atri
DI GIACINTO NATALINA	C/O Ostetricia - P.O. di Teramo
D'IGNAZIO RICCARDO	C/O D.S.M. Teramo
CANDELORI GIULIANA	C/O Servizio infermieristico P.O. di Atri
RAPACCHIALE GABRIELE	C/O Psichiatria P.O. Atri
MARTELLA GUERINO	C/O Pronto Soccorso P.O. Giulianova
IODICE LORENZO	C/O Psichiatria P.O. Giulianova
ODOARDI MAURIZIO	C/O Centralino P.O. Teramo
DI PAOLO ANTONIO	C/O Oculistica P.O. Atri
ALBANI RICCARDO	C/O Servizio Veterinario - Roseto degli Abruzzi

ALLE OO.SS. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

ANAAO/ASSOMED: Dott. Gianni Boccia c/o. Pneumologia Pres. Osped. Teramo

Dott. Cosimo Napoletano c/o Cardiologia P.O. Teramo

Dott. Filippo Gianfelice c/o Chir. Vascolare P.O. Teramo

ANPO: Dott. Franco DI GAETANO P.O. di S.OMERO

CISL Med.: Paolo Di Berardino c/O Presidio Ospedaliero Atri

CGIL Med.: Dott. Divisi Duilio Chirurgia toracica - p.o. Teramo

UIL Med.: Dott. Francesco Truscelli P.O. S.Omero

CUMI/ANFUP: Dott. Eugeni Pierfrancesco c/o Pres. Osped. Teramo

SIMET: Dott. Antimo Di Giovanni c/o Presidio di S.Omero

CIVEMP: Dott. Alfredo Di Domenicantonio c/o Serv. Veterinario Presidio di S.Omero

SNR: Dott. Maurizio Monina c/o Serv. Radiologia Pres. Osped. Teramo

AAROI: Dott. ssa Giuseppina Di Donato c/o P.O. Teramo

Dott. Antonio Polci c/o P.O. Giulianova

AIPAC: Dott. Giuseppe Sciarra c/o Laboratorio Analisi Pres. Osped. Teramo

SUMI: Dott. Bruno Raggiunti c/o Presidio Ospedaliero di Atri

FESMED: Dott. Massimo Pensieri c/o Presidio Ospedaliero di Atri

CIMO: Dott. Domenico Parisi c/o Pneumologia Pres. Ospedaliero Teramo

AOGOI: Dott. Iagnemma Gabriele c/o Presidio Ospedaliero Teramo
FEDERAZIONE MEDICI: Dott. Vincenzo Cipolletti P.O. di Teramo

ALLE OO.SS. DELL'AREA DELLA DIRIGENZA NON MEDICA

CGIL: Dott.ssa Domenica Ruffini c/o Presidio di Giulianova
CISL: Dott. Maurizio Turchetti C/o Farmacia Presidio Ospedaliero Teramo
UIL: Segreteria Provinciale - Via Boccaccio n.10 Giulianova
CONFEDIR: Dott. Domenico Panza c/o - Presidio Ospedaliero di Giulianova
AUPI: Dott.ssa Gilda Di Giammarco c/o Consultorio di Montorio al Vomano
SNABI: Dott. Alessandro Di Sante c/o Laboratorio Analisi P.O. Atri
SIDIRSS: Dott. Fulvio Fucilitti c/o Gestione Risorse Umane
SINAFO: Dott. Pasqualino Spinosi c/o farmacia ospedaliera P.O. S. Omero

Si comunica che in sede di riunione della delegazione per la contrattazione integrativa, la Parte Sindacale ha rappresentato l'opportunità di emanare una circolare per chiarire le modalità di individuazione dei contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero, al fine di rendere univoca la procedura presso tutte le articolazioni aziendali.

Si ricorda:

- 1) che la L.146 del 12 giugno 1990, i Contratti Collettivi Nazionali e quelli integrativi dettano la disciplina per l'individuazione dei servizi minimi essenziali e dei contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero;
- 2) che ai sensi di quanto sopra sono stati individuati nell'azienda USL di Teramo i servizi minimi essenziali da garantire in caso di sciopero e le modalità di esonero del personale come appresso riportato:
 - a) assistenza sanitaria
 - b) igiene e sanità pubblica
 - c) veterinaria
 - d) protezione civile
 - e) distribuzione di energia, gestione e manutenzione degli impianti tecnologici
 - f) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

Nell'ambito dei servizi essenziali di cui alle lettere da a) ad f) è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

A) ASSISTENZA SANITARIA

A1) Assistenza d'urgenza:

- pronto soccorso medico e chirurgico
- rianimazione, terapia intensiva
- unità coronariche
- assistenza a grandi ustionati
- emodialisi
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti
- medicina neonatale
- servizio ambulanze compreso eliambulanze
- servizio trasporto infermi

A2) Assistenza ordinaria:

- servizi di area chirurgica per l'emergenza, terapia sub intensiva ed attività di supporto ad esse relative;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danno per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta
- nido ed assistenza neonatale

- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili

Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento;

A3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo:

- servizio di portineria sufficiente a garantire l'accesso ai servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nell'ente assicurino la comunicazione all'interno ed all'esterno dello stesso;
- servizi di cucina: preparazione diete speciali, preparazione con menu unificato degli altri pasti o, in subordine, servizio sostitutivo; distribuzione del vitto e sua somministrazione alle persone non autosufficienti; banche latte per i neonati;
- raccolta ed allontanamento rifiuti solidi dal luogo di produzione; raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, nocivi e radioattivi, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
- servizi della direzione sanitaria nei cinque giorni che precedono le consultazioni elettorali europee, nazionali ed amministrative, nonché quelle referendarie;

B) IGIENE E SANITA' PUBBLICA

- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;
- controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e di vigilanza, nei casi di urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite solo nei servizi in cui siano assicurate in via ordinaria anche nei giorni festivi.

C) VETERINARIA

- vigilanza e controllo ove non dilazionabili in presenza o in sospetto di tossicoinfezioni relative ad alimenti di origine animale;
- vigilanza ed interventi urgenti in caso di malattie infettive e zoonosi;
- controllo, ove non dilazionabile, degli animali morsi ai fini della profilassi antirabbica;
- ispezione veterinaria e macellazione d'urgenza degli animali in pericolo di vita;
- referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

D) PROTEZIONE CIVILE

- attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in reperibilità, qualora previste in via ordinaria anche nei giorni festivi.

E) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, etc.) necessari per l'espletamento delle funzioni suindicate;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti.

F) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO

- attività di servizio del personale limitatamente all'erogazione di emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte di versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge; tale servizio deve essere garantito solo in caso che lo sciopero sia proclamato per i dipendenti dei servizi del personale per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 ed il 15 di ogni mese.

Contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili

- per le prestazioni indispensabili di Assistenza Sanitaria d'urgenza sopra indicata sub A1) "va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero;

- Per i contingenti di personale da impiegare nelle altre prestazioni indispensabili, si individua il personale delle diverse categorie e profili impiegati nei giorni festivi, ove si tratti di prestazioni normalmente garantite in tali giorni.
- Per i servizi essenziali sopra indicati sub lettera F), essendo servizi non operanti in giorno festivo, si individua quale personale da esonerare il dirigente del settore addetto agli adempimenti di che trattasi.

Modalità di effettuazione degli scioperi

Si richiama integralmente quanto dagli Accordi sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del servizio sanitario nazionale.

LE PARTI si impegnano ad adottare comportamenti atti a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati, allo scopo concordano che:

- l'Addetto Stampa è tenuto a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata allo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero;
- i responsabili delle articolazioni aziendali sono tenuti a predisporre l'elenco dei dipendenti tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero, sulla scorta dei nominativi del personale previsto in turno o in servizio nella giornata in cui cade lo sciopero, apportandovi la riduzione con il criterio della rotazione, assicurando che siano presenti i profili professionali che di norma vengono impiegati nelle giornate festive; i nominativi dei dipendenti inclusi nei contingenti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie sono comunicati alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. I dipendenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
- I dirigenti delle articolazioni aziendali sono tenuti, inoltre, al fine di consentire la rilevazione dei dati di adesione allo sciopero in parola alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le SS.LL., a trasmettere al competente ufficio del Dipartimento Gestione del Personale (fax n. 0861/420233-0861/420258), entro le ore 12,00 della giornata fissata per lo sciopero o al massimo, in caso di turnazione, entro le ore 12,00 del giorno immediatamente successivo, le tabelle di seguito riportate:

A	B	C	D	E
NUMERO DIPENDENTI area livelli del comparto ASSEGNATI	NUMERO DIPENDENTI area livelli del comparto ASSENTI PER MOTIVI DIVERSI DALLO SCIOPERO (MALATTIE, CONGEDI ECC. NON IN TURNO)	NUMERO dipendenti area livelli del comparto NORMALMENTE IN SERVIZIO (A-B)	NUMERO dipendenti area livelli del comparto DIPENDENTI PRECETTATI	NUMERO ASSENTI PER SCIOPERO (ANCHE SE NEGATIVO)

dipendenti assenti per sciopero

totale dipendenti scioperanti area livelli del comparto	totale dipendenti scioperanti area livelli del comparto
---	---

- I responsabili delle articolazione aziendali sono tenuti alla raccolta dei dati richiesti dalle apposite tabelle di cui sopra ed alla successiva trasmissione di dette tabelle, debitamente compilate e firmate; è esclusiva responsabilità di detti dirigenti l'acquisizione dei dati richiesti da ciascuna u.o. afferente alla struttura rimessa alla Loro responsabilità e la verifica di detti dati prima che gli stessi vengano assemblati e riportati, in forma unitaria - per presidio ospedaliero, dipartimento, etc. - sulle

anzidette tabelle che vengono trasmesse, nei termini prescritti ed esclusivamente a mezzo fax, al competente Ufficio della Gestione Risorse Umane.

- I responsabili delle articolazioni aziendali sono tenuti, da ultimo, entro dieci giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, a trasmettere al competente ufficio della Gestione Risorse Umane, l'elenco relativo ai nominativi del personale aderente, al fine di consentire i consequenziali provvedimenti di competenza.

Tutto quanto come sopra ricordato corre l'obbligo di precisare che non risulta conforme alla disciplina vigente la rilevazione "preventiva", in occasione della proclamazione dello sciopero, del personale che intenda aderire allo stesso.

Distinti saluti.

Il responsabile del procedimento: Rossella Di Marzio

IL RESPONSABILE : Rag. Fulvio Fucilli

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giacchino Paletti

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Pier Luca Bonazzi del Poggetto

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Molinari



Testo estratto dagli archivi del sistema **ItalggiureWeb** del CED della Corte di Cassazione

**LEGGE 12 GIUGNO 1990, n. 146 (GU n. 137 del 14/06/1990)
NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI. ISTITUZIONE
DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA
LEGGE.**

URN: *urn:nir:stato:legge:1990-06-12;146*

Preambolo

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

ART. 1.

1 . AI FINI DELLA PRESENTE LEGGE SONO CONSIDERATI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO, ANCHE SE SVOLTI IN REGIME DI CONCESSIONE O MEDIANTE CONVENZIONE, QUELLI VOLTI A GARANTIRE IL GODIMENTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COSTITUZIONALMENTE TUTELATI, ALLA VITA, ALLA SALUTE, ALLA LIBERTÀ ED ALLA SICUREZZA, ALLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE, ALLA ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE, ALL'ISTRUZIONE ED ALLA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE.

2 . ALLO SCOPO DI CONTEMPERARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CON IL GODIMENTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COSTITUZIONALMENTE TUTELATI, DI CUI AL COMMA PRIMO, LA PRESENTE LEGGE DISPONE LE REGOLE DA RISPETTARE E LE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI CONFLITTO COLLETTIVO, PER ASSICURARE L'EFFETTIVITÀ, NEL LORO CONTENUTO ESSENZIALE, DEI DIRITTI MEDESIMI, IN PARTICOLARE NEI SEGUENTI SERVIZI E LIMITATAMENTE ALL'INSIEME DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUATE COME INDISPENSABILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2:

a) PER QUANTO CONCERNE LA TUTELA DELLA VITA, DELLA SALUTE, DELLA LIBERTÀ E DELLA SICUREZZA DELLA PERSONA, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO: LA SANITÀ; L'IGIENE PUBBLICA; LA PROTEZIONE CIVILE; LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DI QUELLI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI; LE DOGANE, LIMITATAMENTE AL CONTROLLO SU ANIMALI E SU MERCI DEPERIBILI; L'APPROVVIGIONAMENTO DI ENERGIE, PRODOTTI ENERGETICI, RISORSE NATURALI E BENI DI PRIMA NECESSITÀ, NONCHÉ LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI RELATIVI IMPIANTI, LIMITATAMENTE A QUANTO ATTIENE ALLA

SICUREZZA DEGLI STESSI; L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE ED A QUELLI CAUTELARI ED URGENTI, NONCHÉ AI PROCESSI PENALI CON IMPUTATI IN STATO DI DETENZIONE; I SERVIZI DI PROTEZIONE AMBIENTALE E DI VIGILANZA SUI BENI CULTURALI;

b) PER QUANTO CONCERNE LA TUTELA DELLA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE: I TRASPORTI PUBBLICI URBANI ED EXTRAURBANI AUTOFERROTRANVIARI, FERROVIARI, AEREI, AEROPORTUALI E QUELLI MARITTIMI LIMITATAMENTE AL COLLEGAMENTO CON LE ISOLE;

c) PER QUANTO CONCERNE L'ASSISTENZA E LA PREVIDENZA SOCIALE, NONCHÉ GLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI O COMUNQUE QUANTO ECONOMICAMENTE NECESSARIO AL SODDISFACIMENTO DELLE NECESSITÀ DELLA VITA ATTINENTI A DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE GARANTITI: I SERVIZI DI EROGAZIONE DEI RELATIVI IMPORTI ANCHE EFFETTUATI A MEZZO DEL SERVIZIO BANCARIO;

d) PER QUANTO RIGUARDA L'ISTRUZIONE: L'ISTRUZIONE PUBBLICA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ESIGENZA DI ASSICURARE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE MATERNE E DELLE SCUOLE ELEMENTARI, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI E DEGLI ESAMI, E L'ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ESAMI CONCLUSIVI DEI CICLI DI ISTRUZIONE;

e) PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERTÀ DI COMUNICAZIONE: LE POSTE, LE TELECOMUNICAZIONI E L'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA PUBBLICA.

ART. 2.

1 . NELL'AMBITO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI INDICATI NELL'ARTICOLO 1 IL DIRITTO DI SCIOPERO È ESERCITATO NEL RISPETTO DI MISURE DIRETTE A CONSENTIRE L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER GARANTIRE LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 1, CON UN PREAVVISO MINIMO NON INFERIORE A QUELLO PREVISTO NEL COMMA QUINTO DEL PRESENTE ARTICOLO E CON L'INDICAZIONE DELLA DURATA DELL'ASTENSIONE DAL LAVORO. EVENTUALI CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SINDACALE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO DEBONO COMUNQUE PREVEDERE UN TERMINE DI PREAVVISO NON INFERIORE A QUELLO INDICATO AL COMMA QUINTO, NONCHÉ CONTENERE L'INDICAZIONE PREVENTIVA DELLA DURATA DELLE SINGOLE ASTENSIONI DAL LAVORO ED ASSICURARE IN OGNI CASO UN LIVELLO DI PRESTAZIONI COMPATIBILE CON LE FINALITÀ DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 1, PREVEDENDO LE SANZIONI IN CASO DI INOSSERVANZA.

2 . LE AMMINISTRAZIONI E LE IMPRESE EROGATRICI DEI SERVIZI, NEL RISPETTO DEL DIRITTO DI SCIOPERO E DELLE FINALITÀ INDICATE DAL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 1, ED IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO ED ALLE ESIGENZE DELLA SICUREZZA, CONCORDANO, NEI CONTRATTI COLLETTIVI O NEGLI ACCORDI DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93 , NONCHÉ NEI REGOLAMENTI DI SERVIZIO, DA EMANARSI IN BASE AGLI ACCORDI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI O CON GLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEL PERSONALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DELLA MEDESIMA LEGGE, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI DEGLI UTENTI, LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI CHE SONO TENUTE AD ASSICURARE, NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, LE MODALITÀ E LE PROCEDURE DI EROGAZIONE E LE ALTRE MISURE DIRETTE A CONSENTIRE GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO. TALI MISURE POSSONO DISPORRE L'ASTENSIONE DALLO SCIOPERO DI QUOTE STRETTAMENTE NECESSARIE DI LAVORATORI TENUTI ALLE PRESTAZIONI ED INDICARE, IN TAL CASO, LE MODALITÀ PER L'INDIVIDUAZIONE DEI LAVORATORI INTERESSATI, OVVERO POSSONO DISPORRE FORME DI EROGAZIONE PERIODICA. LE AMMINISTRAZIONI E LE IMPRESE EROGATRICI DEI SERVIZI DI TRASPORTO SONO TENUTE A COMUNICARE AGLI UTENTI, CONTESTUALMENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEGLI ORARI DEI SERVIZI ORDINARI, L'ELENCO DEI SERVIZI CHE SARANNO GARANTITI COMUNQUE IN CASO DI SCIOPERO E I RELATIVI ORARI, COME RISULTANO DEFINITI DAGLI ACCORDI PREVISTI AL PRESENTE COMMA.

3 . I SOGGETTI CHE PROMUOVONO LO SCIOPERO CON RIFERIMENTO AI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DI CUI ALLO ARTICOLO 1 O CHE VI ADERISCONO, I LAVORATORI CHE ESERCITANO IL DIRITTO DI SCIOPERO, LE AMMINISTRAZIONI E LE IMPRESE EROGATRICI DEI SERVIZI SONO TENUTI ALL'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI, NONCHÉ AL RISPETTO DELLE MODALITÀ E DELLE PROCEDURE DI EROGAZIONE E DELLE ALTRE MISURE DI CUI AL COMMA SECONDO.

4 . LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 12 VALUTA L'IDONEITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUATE AI SENSI DEL COMMA SECONDO. A TALE SCOPO, LE DETERMINAZIONI PATTIZIE ED I REGOLAMENTI DI SERVIZIO NONCHÉ I CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE E LE REGOLE DI CONDOTTA VENGONO COMUNICATI TEMPESTIVAMENTE ALLA COMMISSIONE A CURA DELLE PARTI INTERESSATE.

5 . AL FINE DI CONSENTIRE ALL'AMMINISTRAZIONE O ALL'IMPRESA EROGATRICE DEL SERVIZIO DI PREDISPORRE LE MISURE DI CUI AL COMMA SECONDO ED ALLO SCOPO, ALTRESÌ, DI FAVORIRE LO SVOLGIMENTO DI EVENTUALI TENTATIVI DI COMPOSIZIONE DEL CONFLITTO E DI CONSENTIRE ALLA UTENZA DI CUI AL COMMA PRIMO NON PUÒ ESSERE INFERIORE A DIECI GIORNI. NEI CONTRATTI COLLETTIVI, NEGLI ACCORDI DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93, NONCHÉ NEI REGOLAMENTI DI SERVIZIO DA EMANARSI IN BASE AGLI ACCORDI CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI O GLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DELLA MEDESIMA LEGGE POSSONO ESSERE DETERMINATI TERMINI SUPERIORI.

6 . LE AMMINISTRAZIONI O LE IMPRESE EROGATRICI DEI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO TENUTE A DARE COMUNICAZIONE AGLI UTENTI,

NELLE FORME ADEGUATE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'INIZIO DELLO SCIOPERO, DEI MODI E DEI TEMPI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI NEL CORSO DELLO SCIOPERO E DELLE MISURE PER LA RIATTIVAZIONE DEGLI STESSI; DEBBONO, INOLTRE, GARANTIRE E RENDERE NOTA LA PRONTA RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, QUANDO L'ASTENSIONE DAL LAVORO SIA TERMINATA. IL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO È TENUTO A DARE TEMPESTIVA DIFFUSIONE A TALI COMUNICAZIONI, FORNENDO INFORMAZIONI COMPLETE SULL'INIZIO, LA DURATA, LE MISURE ALTERNATIVE E LE MODALITÀ DELLO SCIOPERO NEL CORSO DI TUTTI I TELEGIORNALI E GIORNALI RADIO. SONO INOLTRE TENUTI A DARE LE MEDESIME INFORMAZIONI I GIORNALI QUOTIDIANI E LE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE CHE SI AVVALGANO DI FINANZIAMENTI O, COMUNQUE, DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE, CREDITIZIE O FISCALI PREVISTE DA LEGGI DELLO STATO.

7 . LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO IN TEMA DI PREAVVISO MINIMO E DI INDICAZIONE DELLA DURATA NON SI APPLICANO NEI CASI DI ASTENSIONE DAL LAVORO IN DIFESA DELL'ORDINE COSTITUZIONALE, O DI PROTESTA PER GRAVI EVENTI LESIVI DELL'INCOLUMITÀ E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI.

ART. 3.

1 . QUANDO LO SCIOPERO RIGUARDI I SERVIZI DI TRASPORTO DA E PER LE ISOLE, LE IMPRESE EROGATRICI DEI SERVIZI SONO TENUTE A GARANTIRE, D'INTESA CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E IN OSSERVANZA DI QUANTO PREVISTO AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 2, LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER LA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NEL TERRITORIO NAZIONALE E PER IL RIFORNIMENTO DELLE MERCI NECESSARIE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE POPOLAZIONI, NONCHÉ PER LA CONTINUITÀ DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, DANDONE COMUNICAZIONE AGLI UTENTI CON LE MODALITÀ DI CUI AL COMMA SESTO DELL'ARTICOLO 2.

ART. 4.

1 . I LAVORATORI CHE SI ASTENGONO DAL LAVORO IN VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRIMO, PRIMO PERIODO, E TERZO DELL'ARTICOLO 2 O CHE, RICHIESTI DELL'EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CUI AL COMMA SECONDO DEL MEDESIMO ARTICOLO, NON PRESTINO LA PROPRIA CONSUETA ATTIVITÀ, SONO SOGGETTI A SANZIONI DISCIPLINARI PROPORZIONATE ALLA GRAVITÀ DELL'INFRAZIONE, CON ESCLUSIONE DELLE MISURE ESTINTIVE DEL RAPPORTO O DI QUELLE CHE COMPORTINO MUTAMENTI DEFINITIVI DELLO STESSO. IN CASO DI SANZIONI DISCIPLINARI DI CARATTERE PECUNIARIO, IL RELATIVO IMPORTO È VERSATO DAL DATORE DI LAVORO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

2 . NEI CONFRONTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI CHE PROCLAMANO UNO SCIOPERO, O AD ESSO ADERISCONO IN VIOLAZIONE

DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SONO SOSPESI, PER LA DURATA DELL'AZIONE STESSA E, IN OGNI CASO, PER UN PERIODO NON INFERIORE AD UN MESE, I BENEFICI DI ORDINE PATRIMONIALE DERIVANTI DAGLI ARTICOLI 23 E 26, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, NONCHÉ DALLE NORME DI LEGGE, REGOLAMENTARI O CONTRATTUALI, CHE DISCIPLINANO LE STESSE MATERIE PER I PUBBLICI DIPENDENTI. I CONTRIBUTI SINDACALI TRATTENUTI SULLA RETRIBUZIONE SONO DEVOLUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

3 . I SOGGETTI CHE PROCLAMANO LO SCIOPERO, O VI ADERISCONO, IN VIOLAZIONE DELLO ARTICOLO 2, SONO ESCLUSI DALLE TRATTATIVE, IN QUANTO VI PARTECIPINO, SU INDICAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CUI ALLO ARTICOLO 12, PER UN PERIODO DI DUE MESI DALLA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO.

4 . I PREPOSTI AL SETTORE NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E I LEGALI RAPPRESENTANTI, O I PREPOSTI AD UNITÀ PRODUTTIVE DA ESSI FORMALMENTE DELEGATI, DEGLI ENTI E DELLE IMPRESE EROGATRICI DEI SERVIZI DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 1, I QUALI NON OSSERVINO LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 2, SONO SOGGETTI AD UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA, IRROGATA CON DECRETO DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA O, RISPETTIVAMENTE, DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, SU DENUNZIA DELL'ISPettorato PROVINCIALE DEL LAVORO COMPETENTE PER TERRITORIO, CONSISTENTE NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO, RAPPORATA ALLA GRAVITÀ DEL COMPORTAMENTO, NON INFERIORE A LIRE 200.000 E NON SUPERIORE A LIRE 1.000.000 E, IN CASO DI REITERATA VIOLAZIONE, ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DALL'INCARICO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A SEI MESI. SI APPLICANO, IN QUANTO COMPATIBILI, GLI ARTICOLI 6, TERZO E QUARTO COMMA, 7, 11, 14, 16, PRIMO COMMA, 18, TERZO, QUARTO E QUINTO COMMA, 26, 27 E 28 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689. PER LA DEVOLUZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE SI APPLICA LA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL SECONDO PERIODO DEL COMMA SECONDO DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 5.

1 . LE AMMINISTRAZIONI O LE IMPRESE EROGATRICI DI SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 SONO TENUTE A RENDERE PUBBLICO TEMPESTIVAMENTE IL NUMERO DEI LAVORATORI CHE HANNO PARTECIPATO ALLO SCIOPERO, LA DURATA DELLO STESSO E LA MISURA DELLE TRATTENUTE EFFETTUATE SECONDO LA DISCIPLINA VIGENTE.

ART. 6.

1 . ALL' ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 , SONO AGGIUNTI, IN FINE, I SEGUENTI COMMI:
"SE IL COMPORTAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA È POSTO IN ESSERE DA UNA AMMINISTRAZIONE STATALE O DA UN ALTRO ENTE PUBBLICO

NON ECONOMICO, L'AZIONE È PROPOSTA CON RICORSO DAVANTI AL PRETORE COMPETENTE PER TERRITORIO.
QUALORA IL COMPORTAMENTO ANTISINDACALE SIA LESIVO ANCHE DI SITUAZIONI SOGGETTIVE INERENTI AL RAPPORTO DI IMPIEGO, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CUI AL PRIMO COMMA, OVE INTENDANO OTTENERE ANCHE LA RIMOZIONE DEI PROVVEDIMENTI LESIVI DELLE PREDETTE SITUAZIONI, PROPONGONO IL RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE PER TERRITORIO, CHE PROVVEDE IN VIA DI URGENZA CON LE MODALITÀ DI CUI AL PRIMO COMMA. CONTRO IL DECRETO CHE DECIDE SUL RICORSO È AMMESSA, ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL DECRETO ALLE PARTI, OPPOSIZIONE DAVANTI ALLO STESSO TRIBUNALE, CHE DECIDE CON SENTENZA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA".

ART. 7.

1 . LA DISCIPLINA DI CUI ALL' ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 , SI APPLICA ANCHE IN CASO DI VIOLAZIONE DI CLAUSOLE CONCERNENTI I DIRITTI E L'ATTIVITÀ DEL SINDACATO CONTENUTE NEGLI ACCORDI DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93 , E NEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, CHE DISCIPLINANO IL RAPPORTO DI LAVORO NEI SERVIZI DI CUI ALLA PRESENTE LEGGE.

ART. 8.

1 . QUANDO ESISTE UN FONDATA PERICOLO DI UN PREGIUDIZIO GRAVE E IMMINENTE AI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE GARANTITI, A CAUSA DEL MANCATO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI PREMINENTE INTERESSE GENERALE, CONSEGUENTE ALLE MODALITÀ DELL'ASTENSIONE COLLETTIVA DAL LAVORO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI O UN MINISTRO DA LUI DELEGATO, SE IL CONFLITTO HA RILEVANZA NAZIONALE O INTERREGIONALE, OVVERO IL PREFETTO O IL CORRISPONDENTE ORGANO NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, NEGLI ALTRI CASI, INVITANO LE PARTI A DESISTERE DAI COMPORTAMENTI CHE DETERMINANO TALE SITUAZIONE DI PERICOLO E PROPONGONO ALLE STESSE UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DA ESAURIRSI NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, INVITANDO LE PARTI, IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEL MEDESIMO, AD ATTENERSI AL RISPETTO DELLA PROPOSTA EVENTUALMENTE FORMULATA DALLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13, COMMA PRIMO, LETTERA A).

2 . QUALORA TALE SITUAZIONE PERMANGA, L'AUTORITÀ DI CUI AL COMMA PRIMO, SENTITE, OVE POSSIBILE, LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI CHE PROMUOVONO L'AZIONE E LE AMMINISTRAZIONI O LE IMPRESE EROGATRICI DEL SERVIZIO, SENTITI INOLTRE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, NONCHÉ I SINDACI COMPETENTI PER TERRITORIO, QUALORA IL CONFLITTO ABBA RILEVANZA LOCALE, EMANA ORDINANZA MOTIVATA DIRETTA A GARANTIRE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI E IMPONE ALL'AMMINISTRAZIONE OD IMPRESA EROGATRICE LE MISURE IDONEE AD ASSICURARE ADEGUATI LIVELLI DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO, CONTEMPERANDO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CON IL GODIMENTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE GARANTITI. TALE ORDINANZA PUÒ ESSERE EMANATA, OVE NECESSARIO, ANCHE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI

AUTONOMI E DI SOGGETTI DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CHE SI CONCRETINO IN UNA PRESTAZIONE D'OPERA CONTINUATIVA E COORDINATA, PREVALENTEMENTE PERSONALE, PUR SE NON A CARATTERE SUBORDINATO.

3 . L'ORDINANZA DI CUI AL COMMA SECONDO DEVE ALTRESÌ SPECIFICARE IL PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE I PROVVEDIMENTI DOVRANNO ESSERE OSSERVATI DALLE PARTI E PUÒ ANCHE LIMITARSI AD IMPORRE UN DIFFERIMENTO DELL'AZIONE, TALE DA EVITARE LA CONCOMITANZA CON ASTENSIONI COLLETTIVE DAL LAVORO RIGUARDANTI ALTRI SERVIZI DEL MEDESIMO SETTORE.

4 . L'ORDINANZA VIENE PORTATA A CONOSCENZA DEI DESTINATARI MEDIANTE COMUNICAZIONE DA EFFETTUARSI, A CURA DELL'AUTORITÀ CHE L'HA EMANATA, AI SOGGETTI CHE PROMUOVONO L'AZIONE, ALLE AMMINISTRAZIONI O ALLE IMPRESE EROGATRICI DEL SERVIZIO ED ALLE PERSONE FISICHE I CUI NOMINATIVI SIANO EVENTUALMENTE INDICATI NELLA STESSA, NONCHÉ MEDIANTE AFFISSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, DA COMPIERSI A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE O DELL'IMPRESA EROGATRICE. DELL'ORDINANZA VIENE ALTRESÌ DATA NOTIZIA MEDIANTE ADEGUATE FORME DI PUBBLICAZIONE SUGLI ORGANI DI STAMPA, NAZIONALI O LOCALI, O MEDIANTE DIFFUSIONE ATTRAVERSO LA RADIO E LA TELEVISIONE PUBBLICA.

5 . DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI SENSI DEI COMMI SECONDO E TERZO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DÀ COMUNICAZIONE ALLE CAMERE.

ART. 9.

1 . L'INOSSERVANZA DA PARTE DEI PRESTATORI DI LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA ORDINANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 8 È ASSOGGETTATA ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER OGNI GIORNO DI MANCATA OTTEMPERANZA, DETERMINABILE, CON RIGUARDO ALLA GRAVITÀ DELLA INFRAZIONE ED ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'AGENTE, DA UN MINIMO DI LIRE 100.000 AD UN MASSIMO DI LIRE 400.000.

2 . IN CASO DI INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA ORDINANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 8 I PREPOSTI AL SETTORE NELLO AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI, DEGLI ENTI O DELLE IMPRESE EROGATRICI DI SERVIZI SONO SOGGETTI ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SOSPENSIONE DALL'INCARICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA PRIMO, DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 , PER UN PERIODO NON INFERIORE A TRENTA GIORNI E NON SUPERIORE A UN ANNO.

3 . LE SOMME PERCEPITE AI SENSI DEL COMMA PRIMO SONO DEVOLUTE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, GESTIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

4 . LE SANZIONI SONO IRROGATE CON DECRETO DALLA STESSA AUTORITÀ CHE HA EMANATO L'ORDINANZA. AVVERSO IL DECRETO È

PROPONIBILE IMPUGNAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 22 E SEGUENTI DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689.

ART. 10.

1 . I SOGGETTI CHE PROMUOVONO LO SCIOPERO, LE AMMINISTRAZIONI, LE IMPRESE E I SINGOLI PRESTATORI DI LAVORO DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO, CHE NE ABBIANO INTERESSE, POSSONO PROMUOVERE RICORSO CONTRO L'ORDINANZA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8, COMMA SECONDO, NEL TERMINE DI SETTE GIORNI DALLA SUA COMUNICAZIONE O, RISPETTIVAMENTE, DAL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA AFFISSIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, AVANTI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE COMPETENTE. LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO NON SOSPENDE L'IMMEDIATA ESECUTIVITÀ DELL'ORDINANZA.

2 . SE RICORRONO FONDATI MOTIVI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, ACQUISITE LE DEDUZIONI DELLE PARTI, NELLA PRIMA UDIENZA UTILE, SOSPENDE IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO ANCHE SOLO LIMITATAMENTE ALLA PARTE IN CUI ECCEDE L'ESIGENZA DI SALVAGUARDIA DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA PRIMO.

ART. 11.

1 . SONO ABROGATI GLI ARTICOLI 330 E 333 DEL CODICE PENALE.

ART. 12.

1 . È ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI GARANZIA DELLA ATTUAZIONE DELLA LEGGE, AL FINE DI VALUTARE L'IDONEITÀ DELLE MISURE VOLTE AD ASSICURARE IL CONTEMPERAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CON IL GODIMENTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COSTITUZIONALMENTE TUTELATI, DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 1.

2 . LA COMMISSIONE È COMPOSTA DA NOVE MEMBRI, SCELTI, SU DESIGNAZIONE DEI PRESIDENTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, TRA ESPERTI IN MATERIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE, DI DIRITTO DEL LAVORO E DI RELAZIONI INDUSTRIALI, E NOMINATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA; ESSA PUÒ AVVALERSI DELLA CONSULENZA DI ESPERTI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI INTERESSATI DAL CONFLITTO, NONCHÉ DI ESPERTI CHE SI SIANO PARTICOLARMENTE DISTINTI NELLA TUTELA DEGLI UTENTI. NON POSSONO FAR PARTE DELLA COMMISSIONE I PARLAMENTARI E LE PERSONE CHE RIVESTANO ALTRE CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE, OVVERO CARICHE IN PARTITI POLITICI, IN ORGANIZZAZIONI SINDACALI O IN ASSOCIAZIONI DI DATORI DI LAVORO, NONCHÉ COLORO CHE ABBIANO COMUNQUE CON I SUDDETTI ORGANISMI OVVERO CON AMMINISTRAZIONI OD IMPRESE DI EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI RAPPORTI CONTINUATIVI DI COLLABORAZIONE O DI CONSULENZA.

3 . LA COMMISSIONE ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE; È NOMINATA PER UN TRIENNIO E I SUOI MEMBRI POSSONO ESSERE CONFERMATI UNA SOLA VOLTA.

4 . LA COMMISSIONE STABILISCE LE MODALITÀ DEL PROPRIO FUNZIONAMENTO. ACQUISISCE, ANCHE MEDIANTE AUDIZIONI, DATI E INFORMAZIONI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DALLE IMPRESE, NONCHÉ DALLE ASSOCIAZIONI DEGLI UTENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI. PUÒ AVVALERSI, ALTRESÌ, DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CNEL), NONCHÉ DI QUELLE DEGLI OSSERVATORI DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL'OSSERVATORIO DEL PUBBLICO IMPIEGO.

5 . LE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE SONO POSTE A CARICO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

6 . ALL'ONERE DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO, PARI A LIRE 2.300 MILIONI PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1990, 1991 E 1992, SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DELLO STANZIAMENTO ISCRITTO, AI FINI DEL BILANCIO TRIENNALE 1990-1992, AL CAPITOLO 6856 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO 1990 ALL'UOPO UTILIZZANDO L'ACCANTONAMENTO "NORME DIRETTE A GARANTIRE IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI NELL'AMBITO DELLA TUTELA DEL DIRITTO DI SCIOPERO E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PER LE RELAZIONI SINDACALI NEI SERVIZI PUBBLICI". IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO.

ART. 13.

1 . LA COMMISSIONE:

a) VALUTA, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, L'IDONEITÀ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUATE AI SENSI DEI COMMI PRIMO, SECONDO PERIODO, E SECONDO DELL'ARTICOLO 2, A GARANTIRE IL CONTEMPERAMENTO DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO CON IL GODIMENTO DEI DIRITTI DELLA PERSONA, COSTITUZIONALMENTE TUTELATI, DI CUI AL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 1, E QUALORA NON LE GIUDICHI IDONEE, SOTTOPONE ALLE PARTI UNA PROPOSTA SULL'INSIEME DELLE PRESTAZIONI DA CONSIDERARSI INDISPENSABILI. IN CASO DI MANCATO ACCORDO TRA LE PARTI SULLE PRESTAZIONI MEDESIME O SULLE LORO MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, COMPIE, SU RICHIESTA DELLE PARTI O DI PROPRIA INIZIATIVA, UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E, IN CASO DI ESITO NEGATIVO DEL MEDESIMO, FORMULA LA PROPRIA PROPOSTA. LE PARTI DEVONO PRONUNCIARSI SULLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA NOTIFICA; SU RICHIESTA CONGIUNTA DELLE PARTI INTERESSATE, LA COMMISSIONE PUÒ INOLTRE EMANARE UN LODO SUL MERITO DEL CONFLITTO;

b) ESPRIME IL PROPRIO GIUDIZIO SULLE QUESTIONI INTERPRETATIVE O APPLICATIVE DEI CONTENUTI DEGLI

ACCORDI DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 2 PER LA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA, SU RICHIESTA DELLE COMMISSIONI DI VALUTAZIONE ISTITUITE DA CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI O DA CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE OVVERO, QUALORA QUESTE NON SIANO STATE ISTITUITE, SU RICHIESTA CONGIUNTA DELLE PARTI O DI PROPRIA INIZIATIVA. NEL CASO IN CUI IL SERVIZIO SIA SVOLTO CON IL CONCORSO DI UNA PLURALITÀ DI AMMINISTRAZIONI ED IMPRESE, FORMULA ALLE PARTI INTERESSATE UNA PROPOSTA INTESA A RENDERE OMOGENEI I REGOLAMENTI DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 2, TENUTO CONTO DELLE ESIGENZE DEL SERVIZIO NELLA SUA GLOBALITÀ;

c) SU RICHIESTA DELLE PARTI O DI PROPRIA INIZIATIVA, CONSIDERATE ANCHE LE CAUSE DI INSORGENZA DEL CONFLITTO, VALUTA IL COMPORTAMENTO DEI SOGGETTI CHE PROCLAMANO LO SCIOPERO, O VI ADERISCONO, RILEVANDO EVENTUALI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI, E SEGNALANDOLE AI FINI PREVISTI DAL COMMA TERZO DELL'ARTICOLO 4;

d) FORMULA LA PROPOSTA DI CUI ALL'ARTICOLO 14 E PUÒ INDIRE LE CONSULTAZIONI PREVISTE DAL MEDESIMO ARTICOLO;

e) RIFERISCE AI PRESIDENTI DELLE CAMERE, SU RICHIESTA DEI MEDESIMI O DI PROPRIA INIZIATIVA, SUGLI ASPETTI DI PROPRIA COMPETENZA DEI CONFLITTI NAZIONALI E LOCALI RELATIVI A SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, VALUTANDO LA CONFORMITÀ DELLA CONDOTTA TENUTA DAI SOGGETTI COLLETTIVI ED INDIVIDUALI, DALLE AMMINISTRAZIONI E DALLE IMPRESE, ALLE NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE O ALLE CLAUSOLE SULLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI; A TALE SCOPO, NEI CASI DI CONFLITTO DI PARTICOLARE RILIEVO NAZIONALE, PUÒ ACQUISIRE I TERMINI ECONOMICI E NORMATIVI DELLA CONTROVERSA E SENTIRE LE PARTI INTERESSATE, CHIARENDI GLI ASPETTI CHE RIGUARDANO L'INTERESSE DEGLI UTENTI;

f) TRASMETTE AI PRESIDENTI DELLE CAMERE, CHE LI PORTANO A CONOSCENZA DEL PARLAMENTO E DEL GOVERNO, E NE ASSICURANO LA DIVULGAZIONE TRAMITE I MEZZI DI INFORMAZIONE, GLI ATTI E LE PRONUNCE DI PROPRIA COMPETENZA.

ART. 14.

1. NELL'IPOTESI DI DISSENSO TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI SU CLAUSOLE SPECIFICHE CONCERNENTI L'INDIVIDUAZIONE O LE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 2, LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, DI PROPRIA INIZIATIVA OVVERO SU PROPOSTA DI UNA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CHE HANNO PRESO PARTE ALLE

TRATTATIVE, O SU RICHIESTA MOTIVATA DEI PRESTATORI DI LAVORO DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE O IMPRESA EROGATRICE DEL SERVIZIO, PUÒ INDIRE, SEMPRE CHE VALUTI IDONEE, AI FINI DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 1, LE CLAUSOLE O LE MODALITÀ CONTROVERSE OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE E PARTICOLARMENTE RILEVANTE IL NUMERO DEI LAVORATORI INTERESSATI CHE NE FANNO RICHIESTA, UNA CONSULTAZIONE TRA I LAVORATORI INTERESSATI SULLE CLAUSOLE CUI SI RIFERISCE IL DISSENSO, INDICANDO LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO, FERMA RESTANDO LA VALUTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMA PRIMO, LETTERA A). LA CONSULTAZIONE SI SVOLGE ENTRO I QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA SUA INDIZIONE, FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO, NEI LOCALI DELLA IMPRESA O DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA. L'ISPettorato PROVINCIALE DEL LAVORO COMPETENTE PER TERRITORIO SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE E CURA CHE ESSA VENGA SVOLTA CON MODALITÀ CHE ASSICURINO LA SEGRETEZZA DEL VOTO E GARANTISCANO LA POSSIBILITÀ DI PRENDERVI PARTE A TUTTI GLI AVENTI DIRITTO. LA COMMISSIONE FORMULA, PER ALTRO, LA PROPRIA PROPOSTA SIA NELL'IPOTESI IN CUI PERSISTA, DOPO L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE, IL DISACCORDO TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, SIA NEL CASO IN CUI VALUTI NON ADEGUATE LE MISURE INDIVIDUATE NEL CONTRATTO OD ACCORDO EVENTUALMENTE STIPULATO DOPO LA CONSULTAZIONE STESSA.

ART. 15.

1 . ALL' ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93 , IL COMMA QUINTO È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

"IL GOVERNO È TENUTO A VERIFICARE, COME CONDIZIONE PER L'INIZIO DELLE PROCEDURE DI CUI AGLI ARTICOLI 6, 7, 8, 9, 10 E 12, CHE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 6 ED AI SUCCESSIVI ARTICOLI 12 E 14 ABBIANO ADOTTATO CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO".

ART. 16.

1 . LE CLAUSOLE DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 2 DELLA PRESENTE LEGGE RESTANO IN VIGORE FINO AD EVENTUALE SPECIFICA DISDETTA COMUNICATA ALMENO SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI O DEGLI ACCORDI DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93 .

ART. 17.

1 . GLI ACCORDI DI CUI AGLI ARTICOLI 6, 7, 8, 9, 10 E 12 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 426, POSSONO DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI ELEZIONE DEGLI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI DEI DIPENDENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DELLA CITATA LEGGE N. 93 DEL 1983 E LE CONSEGUENTI MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI RICHIAMATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 23 DELLA STESSA LEGGE.

ART. 18.

1 . I COMMI OTTAVO E NONO DELL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983, N. 93 , SONO SOSTITUITI DAI SEGUENTI:

"IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ENTRO IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA FORMULAZIONE DELL'IPOTESI DI ACCORDO, VERIFICATE LE COMPATIBILITÀ FINANZIARIE COME DETERMINATE DAL SUCCESSIVO ARTICOLO 15, ESAMINATE ANCHE LE OSSERVAZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, SOTTOPONE ALLA CORTE DEI CONTI IL CONTENUTO DELL'ACCORDO PERCHÉ NE VERIFICHÌ LA LEGITTIMITÀ AI SENSI DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1934, N. 1214. LA CORTE DEI CONTI SI PRONUNCIA NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DALLA RICEZIONE DELL'ACCORDO. IN CASO DI PRONUNCIA NEGATIVA LE PARTI FORMULANO UNA NUOVA IPOTESI DI ACCORDO, CHE VIENE NUOVAMENTE TRASMESSA AL CONSIGLIO DEI MINISTRI. IN CASO DI PRONUNCIA POSITIVA, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA PRONUNCIA STESSA, LE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SONO RECEPITE ED EMANATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, PREVIA DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. LA STESSA PROCEDURA È ADOTTATA IN CASO DI MANCATA PRONUNCIA ENTRO IL TERMINE INDICATO.

NEI QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALL'EMANAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE LA CORTE DEI CONTI CONTROLLA LA CONFORMITÀ DEL DECRETO ALLA PRONUNCIA DI CUI AL PRECEDENTE COMMA E PROCEDE ALLA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL CITATO TESTO UNICO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 12 LUGLIO 1934, N. 1214, FATTE COMUNQUE SALVE LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 25 E SEGUENTI DEL MEDESIMO TESTO UNICO.

DECORSI QUINDICI GIORNI SENZA CHE SIA INTERVENUTA UNA PRONUNCIA, IL CONTROLLO SI INTENDE EFFETTUATO SENZA RILIEVI E IL DECRETO DIVIENE PRODUTTIVO DI EFFETTI".

2 . IN DEROGA ALL' ARTICOLO 17, COMMA PRIMO, LETTERA E), DELLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400 , PER L'EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUI AL COMMA OTTAVO DELL' ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 23 MARZO 1983, N. 93 , COSÌ COME SOSTITUITO DAL COMMA PRIMO DEL PRESENTE ARTICOLO, NON È PREVISTO IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO.

ART. 19.

1 . ENTRO SEI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE LE PARTI PROVVEDONO A STIPULARE I CONTRATTI COLLETTIVI E A SOTTOSCRIVERE GLI ACCORDI DI CUI AL COMMA SECONDO DELL'ARTICOLO 2.

2 . FINO A QUANDO NON VI ABBIANO PROVVEDUTO, LE PARTI STESSE, IN CASO DI ASTENSIONE COLLETTIVA DAL LAVORO, DEVONO COMUNQUE ATTENERSI A QUANTO PREVISTO DAL COMMA PRIMO DELL'ARTICOLO 2.

ART. 20.

1 . RESTA IN OGNI CASO FERMO, PER GLI ASPETTI IVI DIVERSAMENTE DISCIPLINATI, QUANTO GIÀ PREVISTO IN MATERIA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 1964, N. 185 , E DALLA

LEGGI 23 MAGGIO 1980, N. 242 . RESTA INOLTRE FERMO QUANTO PREVISTO DALLE LEGGI 11 LUGLIO 1978, N. 382 , E 1 APRILE 1981, N. 121 . LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

Lavori Preparatori

LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 317): PRESENTATO DAL SEN. GIUGNI ED ALTRI IL 29 LUGLIO 1987. ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI RIUNITE PRIMA (AFFARI COSTITUZIONALI) E UNDICESIMA (LAVORO), IN SEDE REFERENTE, IL 24 SETTEMBRE 1987, CON PARERI DELLE COMMISSIONI SECONDA, QUINTA E OTTAVA. ESAMINATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PRIMA E UNDICESIMA L'11 NOVEMBRE 1987; 3 FEBBRAIO 1988; 9 MARZO 1988; PRIMA 7, 8, 9 GIUGNO 1988. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 5 LUGLIO 1988 (ATTO N. 317/A - RELATORE SEN. TOTH). ESAMINATO IN AULA IL 12, 13 LUGLIO 1988 E APPROVATO IL 14 LUGLIO 1988, IN UN TESTO UNIFICATO CON ATTI NUMERI 735 (MANCINO ED ALTRI), 783 (GUALTIERI ED ALTRI) E 957 (ANTONIAZZI ED ALTRI). CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 3039): ASSEGNATO ALLA XI COMMISSIONE (LAVORO), IN SEDE REFERENTE, IL 25 LUGLIO 1988, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X E XII. ESAMINATO DALLA XI COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL 20 OTTOBRE 1988, 13 DICEMBRE 1988; 10, 11, 12, 18, 25 GENNAIO 1989; 10 MAGGIO 1989; 1 AGOSTO 1989; 27 SETTEMBRE 1989; 3, 11, 26 OTTOBRE 1989; 7, 8, 9, 14, 16 NOVEMBRE 1989. ESAMINATO IN AULA IL 23 NOVEMBRE 1989, 5 DICEMBRE 1989, 14 FEBBRAIO 1990 (DELIBERATO IL RINVIO IN COMMISSIONE). ESAMINATO DALLA XI COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL 15, 22 FEBBRAIO 1990. ASSEGNATO NUOVAMENTE ALLA XI COMMISSIONE, IN SEDE LEGISLATIVA, IL 27 FEBBRAIO 1990. ESAMINATO DALLA XI COMMISSIONE, IN SEDE LEGISLATIVA, IL 14 MARZO 1990. ASSEGNATO NUOVAMENTE ALLA XI COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL 14 MARZO 1990. ESAMINATO DALLA XI COMMISSIONE, IN SEDE REFERENTE, IL 21 MARZO 1990. ESAMINATO IN AULA IL 15, 16, 17 MAGGIO 1990 E APPROVATO IL 24 MAGGIO 1990, IN UN TESTO UNIFICATO CON ATTI NUMERI 143 (PAZZAGLIA), 212 (PIRO), 505 (CONTU E ROJCH), 1035 (ROSSI DI MONTELEA), 2092 (MARTINAZZOLI ED ALTRI), 2187 (LA MALFA ED ALTRI) E 2521 (GHEZZI ED ALTRI). SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 317-735-783-957/B): ASSEGNATO ALLE COMMISSIONI RIUNITE PRIMA (AFFARI COSTITUZIONALI) E UNDICESIMA (LAVORO), IN SEDE DELIBERANTE, IL 31 MAGGIO 1990, CON PARERI DELLE COMMISSIONI SECONDA, QUINTA E OTTAVA. ESAMINATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PRIMA E UNDICESIMA E APPROVATO IL 7 GIUGNO 1990.

DATA A ROMA, ADDÌ 12 GIUGNO 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: VASSALLI.